

Augusto Conte

## **GIUSEPPE PISANELLI E IL CODICE CIVILE E DI PROCEDURA CIVILE A 150 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE**

Giuseppe Pisanelli nel 1871 pubblicò un breve trattato «*Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*» la cui lettura offre la occasione per il richiamo a una attenzione al percorso della evoluzione normativa nel nostro ordinamento, adeguata alla crescita sociale e civile, e all'elevato e profondo contributo fornito dall'Autore, Avvocato, Giureconsulto e Professore di Diritto Costituzionale nell'Università di Napoli e della conoscenza della sua vita straordinaria e del suo impegno per la formazione delle leggi.

Il contatto con i bisogni della gente, indispensabili per la formazione di una coscienza giuridica, e il confronto con le egemonie del potere, fondamentali per la formazione di una coscienza politica, Pisanelli li aveva assunti nel Regno di Napoli esercitando innanzi tutto la professione forense.

Raffaele de Cesare (altro pugliese, nato a Spinazzola nel 1845) autore della nota storia sui Borbone di Napoli riferisce che Pisanelli, insieme al collega Roberto Savarese (anch'egli poi esiliato: Ferdinando II, come tutti coloro che devono mantenere salde le espressioni del potere, rifiutando il dialogo, aveva una "invincibile antipatia" per gli avvocati, che hanno sempre espresso, ed esprimono, in piena autonomia e indipendenza, principi di libertà, suscitando reazioni oppressive con l'utilizzo di tutti i mezzi possibili), aveva difeso il Ministro Plenipotenziario successivamente accreditato nel 1849 a Vienna, Giovanni Gioeni Cavaniglia, principe di Petruzza, patrizio siciliano, che aveva anche il titolo di Duca d'Angiò, accusato, dieci anni prima, di frode e falsità a querela di donna

Cristina dei Medici, figlia del principe d'Ottajano e moglie del Marchese Cavalcante. La memoria difensiva redatta dagli avvocati Savarese e Pisanelli valse al Principe, in detenzione preventiva, la libertà provvisoria; all'esito della istruttoria venne assolto «grazie al valore dei suoi avvocati».

Lo storico ricorda anche che Pisanelli, con gli avvocati Giacomo Tofano e Diomede Marvasi fece assolvere Giuseppe del Re, poeta esule, che, come altri, aveva scritto un "Carme" per "cantare" il gesto di Agesilao Milano, militare calabrese di antica origine albanese, che l'8 dicembre 1856, durante una parata, uscendo dai ranghi, aveva tentato di uccidere Ferdinando II, venendo condannato a morte e impiccato.

Il confronto politico Pisanelli lo aveva vissuto come deputato del Regno delle Due Sicilie nel 1848; in quella veste aveva formulato una proposta legislativa per l'abolizione della pena di morte limitatamente ai «reati politici»; la proposta successivamente era stata estesa a tutti i reati ed era così espressa: «La pena di morte è abolita».

L'"animo" dell'avvocato era prevalso su quella di politico moderno e liberale quando nel Parlamento napoletano, a difesa della "tradizione" forense si era espresso per la conservazione della pratica dell'"informo", in contrapposizione a Giuseppe Pica (che poi ritroveremo nel Parlamento Nazionale relatore della omonima legge varata nel 1863 dopo due inchieste sul brigantaggio e una lunga e complessa discussione parlamentare per la eliminazione del brigantaggio meridionale post-unitario, votata, purtroppo, anche da Giuseppe Pisanelli e Pasquale Stanislao Mancini). L'"informo" costituiva un antico istituto giuridico entrato nella prassi, anche degenerativa del processo, che consentiva agli avvocati, specie nelle cause civili, di recarsi a casa dei magistrati nel pomeriggio dei giorni di udienza per discutere e "orientare" le soluzioni delle controversie, privilegiando conseguentemente chi più avesse "ingresso" nelle private stanze dei giudici (l'altro ancora più antico istituto, risalente, almeno storicamente dal riferimento che ne fa Pietro Colletta al processo penale in vigore sotto Carlo III, Codice Carolino, era il "truglio", sorta di patteggiamento originariamente più propriamente applicato nei reati di natura politica costituente un accordo tra il sovrano e il reo che otteneva benefici premiali nella applicazione della pena in cambio di delazioni; l'istituto nella prassi era ancora applicato nel Regno delle Due Sicilie ai primi dell'Ottocento).

Dopo i moti del 1848 Giuseppe Pisanelli, per sfuggire alla condanna ai lavori forzati, si era rifugiato a Parigi e a Londra, per poi fermarsi a Torino, dove ottenne ospitalità e fu apprezzata e valorizzata la sua scienza giuridica, principalmente dal Primo Ministro Cavour, che poi si avvarrà del suo decisivo intervento nell'opera di Unificazione Legislativa delle regioni meridionali.

Giuseppe Pisanelli, insieme a Pasquale Stanislao Mancini e Antonio Scialoja, anch'essi esuli "napoletani" fu autore del Commentario, in sette volumi, compilato "con accorgimento e diligenza", che ebbe la funzione non solo di illustrare il Codice Sardo sul Processo Civile del 1854, promulgato a Stupinigi il 16 luglio 1854 da Vittorio Emanuele II, controfirmato da Rattazzi, che entrò in vigore l'1 aprile 1855 (poi confluito nel primo codice di procedura civile della nazione italiana, approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2366, - del quale costituì fondamento insieme al Regolamento Processuale austriaco di Giuseppe II introdotto nel Lombardo-Veneto e al Codice di Procedura del Regno delle Due Sicilie del 1819 - e frutto della applicazione della scienza giuridica di meridionali, probabile ulteriore ragione di disapprovazione da parte di Giuseppe Chiovenda, che era di Domodossola), ma di porre il fondamento della scienza processualistica italiana; nel 1855 furono pubblicati a Torino «dalla Società L'Unione Tipografico-Editrice», via Carlo Alberto, n. 33 (Casa Pomba) i sette volumi del Commentario «con le sorgenti di ciascun articolo» e le relazioni ufficiali; al commentario faceva seguito un "volumetto" che poteva stare anche a sé come opera distinta, comprendente, al fine di facilitarne la intelligenza, il testo del codice, integrato dalla «indicazione delle sorgenti da cui fu derivato, cioè la corrispondenza con le disposizioni analoghe e sovente a disegno modificate della preesistente legislazione Sarda, e si dà Codici e delle Leggi di altri Stati italiani e stranieri, che furono consultati dalla R. Commissione di Legislazione nel compilare il suo progetto».

Nel presentare il Commentario, Pisanelli, Scialoja e Mancini spiegavano che «uno in vero dei principali vantaggi che promette la promulgazione del codice di procedura è appunto la uniformità delle pratiche giudiziarie in tutti i tribunali di uno Stato»; per garantire l'aspettativa di uniformità «contrastata dalle antiche consuetudini e dalle peculiari inclinazioni di coloro che intendono al foro», attesero alla stesura del formulario che «ritraendo con precisione i modelli di tutti gli atti i quali hanno luogo né giudizi, porge a tutti una norma comune».

Le responsabilità di governo furono assunte da Giuseppe Pisanelli a iniziare dal 1860, quando, durante la "dittatura" di Garibaldi fu nominato Ministro della Giustizia a Napoli.

Nella pubblicazione «*Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*» Giuseppe Pisanelli omette di ricordare l'impegno richiestogli dal Governo Nazionale per l'unificazione legislativa nel Regno delle Due Sicilie.

Prima di ricostruire il periodo storico-legislativo della Unificazione, va segnalato il significativo riferimento alla legge promulgata nel 1774 nel Reame di Napoli che imponeva ai magistrati l'obbligo della motivazione, sostenuta e difesa da un Gaetano Filangieri appena ventiduenne.

Venendo all'Unità d'Italia, ai fini della unificazione legislativa, il Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis impegnò Giuseppe Pisanelli, designato a dirigere in Napoli il Dicastero di Grazia e Giustizia nel Consiglio Luogotenenziale a far accettare la introduzione della legislazione sarda, e in particolar modo di quella penale, in luogo di quella "napoletana" facendo in modo che le leggi sarde non paresero imposte dal governo centrale, ma spontaneamente adottate, attraverso la partecipazione a una Commissione privata di giureconsulti amici del Governo unitario, senza passare attraverso la Consulta all'uopo creata.

L'unificazione legislativa pose una serie di problemi, in parte irrisolti, fino alla entrata in vigore dei codici unitari, pretendendo i piemontesi più che una unificazione, una identificazione legislativa delle altre alle proprie leggi; difficoltà di natura legislativa e politica insorsero per l'introduzione del Codice Sardo, stando a quello penale, in Lombardia: innanzi tutto per questo territorio, e poi per le altre parti d'Italia, si pose la questione della costituzionalità della Legge 20 novembre 1859, n. 3783 di introduzione del Codice Penale sardo, che non era stata approvata dal Parlamento, ma pubblicata, insieme alla legge sull'ordinamento giudiziario e sui nuovi codici processuali, dal Ministro di Grazia e Giustizia, Urbano Rattazzi che utilizzò i pieni poteri legislativi ed esecutivi assegnati al Governo del Piemonte in occasione della guerra con l'Austria.

Si pose anche un problema di contenuti, specie riguardo alla introduzione del Codice Penale sardo nel Granducato di Toscana ove non solo era da poco entrato in vigore il Codice Penale aggiornato del 1853, e che aveva da tempo abrogato la pena di morte, prevista invece nel codice sardo, ma tutta la legislazione era frutto di una antica civiltà giuridica e sociale.

Nel Regno delle Due Sicilie fu adoperata una diversa strategia politica e alternativamente una pressione morale, anche con l'utilizzo degli esuli, spediti all'uopo a Napoli, con l'intervento diretto del Presidente del Consiglio Cavour che impose, senza in un primo momento riuscirvi, l'introduzione del Codice sardo e dell'ordinamento giudiziario al Luogotenente Luigi Carlo Farini con il quale entrarono in conflitto lo stesso Cavour e il Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Battista Cassinis, che premeva, per le difficoltà già sperimentate per gli altri Stati, per la pubblicazione del Codice Penale Sardo prima ancora che venisse accettata l'annessione e senza, quindi, una discussione e una disposizione parlamentare.

Una delle strategie adottate fu quella di pubblicare una Relazione della Luogotenenza per dimostrare la superiorità dei codici piemontesi, con l'ausilio di favorevoli pareri di illustri giuristi e magistrati, facendo così credere ai "napoletani" che la convenienza politica e giuridica partiva dal Regno delle Due Sicilie e non costituiva una imposizione da parte dell'"Italia superiore". Farini opponeva alla immediata introduzione ragioni di ordine pratico e tendeva a una modifica graduale della legislazione preesistente e, comunque, a opera del Parlamento. Dalla raccolta «La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia», nel volume III, contenente i Carteggi tra Cavour e Villamarina, Scialoja, Cordova, Farini, ecc., alle pagine 323 e 329 sono inserite le corrispondenze di Farini nelle quali osservava che «... un'assimilazione anche imperfetta di queste antiche province, in tanta discrepanza di istituzioni e delle costumanze che ne derivano, e dopo sì violente commozioni non sarà solamente l'opera del Parlamento, ma anche e principalmente del tempo ... Cassinis mi scrive dei Codici. Che Codici d'Egitto! Per Dio "Non ho un soldo, ho trecento carabinieri e trentaduemila ladri (solo in Napoli, e non parlo di quelli che non sono scritti nel libro nero); ho distretti interi in balia di briganti, e non ho soldati da mandarvi; centomila postulanti d'intorno; i garibaldini che ringhiano; i nostri militari che tirano contaghi a tutto fiato, e credere che io ora possa speculare la perfezione delle leggi civili e la eurtmia della annessione" ...». E nella Relazione di S.E. Il Luogotenente Generale del Re nelle province napoletane a Sua Maestà, il 10 novembre 1860, scriveva: «La vita italiana fu variamente divisa secondo i dolorosi destini della nostra storia, ma le separate province diventarono per la naturale virtù della schiatta, altrettanti centri gloriosi di civiltà e di morali tradizioni...Queste

tradizioni e questi interessi devono essere rispettati in tutto ciò che non offende e non debilita l'unità». Lo stesso Farini, probabilmente in un momento di sconforto, aveva esclamato: «Altro che Italia! Questa è Affrica. I beduini, a riscontro di questi cafoni, sono fior di virtù civile!».

Il Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis impegnò l'opera di Giuseppe Pisanelli, già esule napoletano e coautore del codice di procedura civile Sardo del 1859, designato a dirigere il Dicastero di Grazia e Giustizia nel Consiglio di Luogotenenza, il quale condivise la strategia governativa nel tentativo di far entrare in vigore il Codice sardo superando anche la stessa Consulta all'uopo nominata. Nel Carteggio pubblicato nel citato "La liberazione del Mezzogiorno", vi è la lettera di Cassinis a Cavour da Napoli del 25 novembre 1860 nella quale scrive: «Il Pisanelli mi assicurò che non ci avrebbe a entrare per nulla la Consulta suddetta: che una Commissione privata di giureconsulti amici del Governo avrebbe proposto l'accettazione di quelle leggi nostre, ond'esse non paressero cosa *imposta* dal Governo centrale, ma sì veramente adottate qui spontaneamente pel merito loro»; in un'altra missiva del 10 dicembre 1860 lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis scriveva a Cavour che della adesione di Pisanelli e della decisione di aggirare la Consulta era venuto a conoscenza Raffaele Conforti.

Le valutazioni positive sul Codice sardo fecero presa soprattutto sugli oppositori dei Borbone, in quanto facevano riferimento alla mitigazione dei reati contro lo Stato, con la previsione dei quali erano stati perseguiti i liberali, e contro la Religione.

Oltre allo stesso Pisanelli, altro esule era Pasquale Stanislao Mancini (Castel Baronia, Avellino; a Torino per lui fu istituita la Cattedra di Diritto Pubblico e Diritto Internazionale a partecipò, con Pisanelli e Scialoja alla stesura del commentario al Codice sardo di procedura civile; la sua scienza si rivolse al penale, materia che nel 1872 insegnò all'Università di Roma; anch'egli in seguito fu Ministro di Grazia e Giustizia con la sinistra parlamentare): l'attendismo di Farini, che non aveva ubbidito a Cavour, e che secondo Cassinis, pur essendosi impegnato alla pubblicazione dei codici sardi, «nicchiava e girava nel manico» (il 14 dicembre 1860 scriveva Cavour a Cassinis: «Farini deve proclamare l'idea unificatrice e attuarla, qualunque siano gli ostacoli che gli si parano innanzi. La menoma esitazione in proposito sarebbe fatale: glielo ripeta su tutti i tuoni e con tutte le forme»), gli costò l'incarico perché Cavour il 7 gennaio 1861 nominò Luogotenente il Principe Eu-

genio di Carignano, affiancato da Costantino Nigra, che coinvolsero nell'impegno anche altro esule, tornato a Napoli, Pasquale Stanislao Mancini (Farini divenne poi Presidente del Consiglio dall'8 dicembre 1862 al 22 marzo 1863; era nato il 22 ottobre 1812 e morì, in miseria, in una casa di cura, l'1 agosto 1866).

Mancini, sollecitato sempre da Cassinis, si avvalese di una Commissione creata il 6 febbraio 1861 e composta oltre che da Giuseppe Pisanelli da Raffaele Conforti, Enrico Pessina, Gennaro De Filippo, Giuseppe Vacca (tutti diventeranno poi Ministri di Grazia e Giustizia e componenti per l'elaborazione dei codici civili e di procedura civile unitari, introdotti nel 1865, quando era ministro Giuseppe Vacca) che predispose i decreti ministeriali accompagnati da una Relazione al Luogotenente che il 17 febbraio 1861 pubblicò nelle province napoletane i Codici sardi, penale e procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, con l'introduzione di modificazioni ed aggiunte che sostanzialmente non modificarono, se non in piccola parte, il sistema delle pene, e correggendo alcune inesattezze giuridiche del codice sardo (sul tentativo, sul trattamento del mandante, sulla estinzione del reato e delle pene, sulla abolizione dell'infamia, con la motivazione che infame era il delitto e non l'autore, al quale non la giustizia penale, ma la società avrebbe dato le adeguate risposte).

L'introduzione e la collaborazione di Mancini nella Commissione non furono esenti da critiche, specie da parte di Liborio Romano, anch'egli salentino (Patù, Lecce, 27 ottobre 1794, Patù, 17 luglio 1867); Liborio Romano, prima antiborbonico, poi Ministro dell'Interno di Francesco II, quindi a fianco di Garibaldi nominato Dittatore di Napoli, affidandosi alla camorra napoletana di "Tore e Crescenzo", e da Garibaldi confermato a Ministro dell'Interno e, ancora, deputato al Parlamento nazionale, scrisse il 15 maggio 1861 a Cavour riportando, a suo dire, la voce pubblica, con buona dose di invidia e malevolenza, anche se con qualche fondamento di verità: «Si osservava nel Napoletano che il Cav. Mancini, dopo aver lungamente esitato se doveva o non accettare l'Ufficio di Consigliere di Luogotenenza, si vide in un subito accettarlo, recarsi frettoloso da Torino in Napoli, far nominare una Commissione di cui fecesi Presidente, per dar giudizi di bontà delle leggi piemontesi. Tale Commissione avvisava in furia ed in fretta favorevolmente alla desiderata importazione, e così pubblicavasi un gran numero di quelle leggi proprio alla vigilia della apertura del Parlamento, onde consideravasi di essersi dato al Mancini apposita missione di

pubblicare in Napoli le leggi sarde, e per tal modo *piemontizzare* il paese natio». In realtà non solo quella di *piemontizzare* il meridione era idea proprio di Cavour, avvalendosi anche della unificazione legislativa, ma l'«operazione Mancini» era opera dello stesso Cavour. Non risulta dai documenti da cui è tratta la lettera se Liborio Romano avesse espresso commenti per l'opera prestata nella *piemontizzazione* da Pisanelli; non lo avrà fatto per iscritto, ma considerata l'attività di Pisanelli ancora più intensa di quella di Mancini, e la circostanza che Pisanelli fosse suo avversario politico nel Salento, sicuramente le sue valutazioni non dovevano essere benevole; lo stesso Pisanelli si era espresso con ammirazione per il Piemonte, e non poteva esser diversamente vista l'accoglienza ricevuta e gli alti compiti affidatigli: nello stesso lavoro «Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX» scrive a pag. 42: «Il Piemonte pareva destinato ad assumere l'indirizzo dell'Italia. Qui erano coloro dalle cui opere era stato promosso e apparecchiato il moto italiano, Gioberti e Balbo; qui uomini di Stato eminenti, Siccardi, Azeglio, Cavour; qui la lealtà del Principe e la temperanza del popolo assicuravano ogni progresso civile».

Assicurata l'unificazione legislativa in materia penale, necessitava introdurre subito una legislazione unitaria in materia civile per assicurare stabilità ai rapporti familiari, matrimonio e filiazione, commerciali, contratti e tutela dei diritti, l'assunzione di diritti e obblighi fra cittadini e l'uniformità delle pratiche giudiziarie nel modo di reclamare e davanti a chi i diritti contesi e le istruzioni delle liti, i rimedi contro l'ingiustizia delle sentenze, i mezzi coercitivi di adempimento delle obbligazioni; va considerato che in Italia convivevano sei codici: Austriaco del 1815, Due Sicilie del 1819, Parma del 1820, Subalpino del 1837, Sardegna del 1848, Modenese del 1851.

Fu quindi posta mano a diversi progetti; un primo progetto fu quello Cassinis che prevedeva una revisione del codice civile albertino, e che fu bloccata dal Parlamento; un secondo progetto dello stesso Cassinis era ispirato al codice civile francese del 1804; seguì un progetto Miglietti che fu sottoposto a una Commissione di giuristi e che si presentava innovativo specie in riferimento alla autonomia patrimoniale della moglie e alla abolizione dell'arresto per debiti; nel 1863 fu illustrata alla Camera la Relazione Pisanelli su un suo progetto con cui veniva ipotizzato un codice del tutto nuovo rispetto ai precedenti (tra l'altro prevedeva l'eliminazione dell'autorizzazione maritale e l'eliminazione della adozione); il Se-



nato nominò una Commissione che riproponeva gli istituti eliminati da Pisanelli. Il 5 e il 26 novembre 1863 il testo del Codice fu presentato al Senato con le modifiche concordate tra la Commissione e il Ministro Guardasigilli Giuseppe Vacca, il quale, essendo previsto il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, riteneva urgente la unificazione legislativa in materia civile; il Ministro, per impedire le lungaggini della discussione parlamentare presentò un disegno di legge e chiese di pubblicare i codici, civile e di procedura civile, per decreto; nel progetto di delega al Governo fu nominato relatore Giuseppe Pisanelli che lo presentò alla Commissione della Camera; con Legge 2 aprile 1865, n. 2215 la delega venne concessa e con decreto 25 giugno 1865, n. 2358 in Firenze fu pubblicato il codice civile.

Il codice di procedura civile fu opera personale di Giuseppe Pisanelli, ritenuto il più importante processualista della penisola; il progetto fu presentato al Senato lo stesso 26 novembre 1863; il Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Vacca lo illustrò il 24 novembre 1864. Dopo la supervisione a richiesta della Commissione da parte di giuristi e avvocati, in veste non ufficiale, il Ministro illustrò il testo definitivo il 12 gennaio e l'8 febbraio 1865.

Il Codice prevedeva, tra l'altro, un rito formale e uno sommario; introduceva una unica Suprema Corte di Cassazione regolatrice, che decideva anche nel fatto in caso di *extra, ultra e cita petita*, e di contraddittorietà nel dispositivo.

I codici civile e di procedura civile mantenevano l'arresto per debiti.

Allo Stato unitario si pose l'urgente problema di condurre l'istituzione a un sistema uniforme in tutto lo Stato; la prima proposta fu di abolizione dell'arresto per debiti nelle materie civili; nella tornata del Senato del 23 aprile 1863 Giuseppe Pisanelli, all'epoca Ministro di Grazia e Giustizia, aveva presentato un disegno di legge che all'art. 1 prevedeva l'abolizione dell'arresto personale in materie civili; infatti, se per le obbligazioni commerciali il mezzo di esecuzione era necessario alla garanzia del commercio, anche in riferimento agli impegni di ciascun contraente, che è nel contempo anche debitore per i propri obblighi assunti, e «per la rapidità con cui si succedono le operazioni commerciali, e per la buona fede che deve presiedere alle medesime», non altrettanto necessario era per le contrattazioni civili che riposano su altri elementi.

Sembrava infatti più naturale lasciare al codice penale la sanzione per le ipotesi di reato; Giuseppe Pisanelli osservava che «se il fatto che dà origine alla obbligazione racchiude un inganno, una frode, una violenza, un abuso di fiducia per parte del debitore, resta applicabile la legge penale che esercita un'azione assai più efficace che non sia quella dell'arresto civile».

In altri progetti di legge pur essendo mantenuto l'istituto, i casi di applicazione erano limitatissimi.

Nel progetto del codice civile l'istituto era conservato nel dubbio che il Codice Penale non provvedesse per i casi indicati.

Il progetto, sul punto, del codice civile, non era neppure condiviso dalla Magistratura alla osservazione della quale era stato sottoposto, essendo ritenuto un atto di antica barbarie. Gaetano Foschini, scriveva al proposito che il parere non «provenendo da uomini puramente teorici, i quali sono facilmente tratti a combattere tutte quelle istituzioni che si scostano alquanto dai principi del diritto naturale, ma da Magistrati che nella pratica del foro acquistarono quell'esperienza che sola può fornire un giusto criterio sulla bontà assoluta o regolativa di un sistema, e sulle conseguenze derivanti dall'applicazione del medesimo, non poté a meno di fermare seriamente l'attenzione di coloro che furono successivamente incaricati di esaminare il suddetto progetto ...».

Quanto all'arresto per debiti nel commercio, la protezione delle obbligazioni commerciali per evitare la distruzione del credito, "anima del commerciante", era più forte della libertà individuale, anche per l'interesse pubblico al movimento commerciale corretto e diligente.

Il Senato però votò per il mantenimento dell'arresto personale nelle materie civili per colpire il dolo, provato o presunto, del debitore di mala fede, vietando però la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni private, essendo la libertà umana cosa inestimabile e non abdicabile per patto, e mantenendolo soprattutto nei casi di delitto e quasi-delitto che sfuggono alla imputazione penale.

La discussione comportò "grave disputa" nella Camera dei Deputati; necessitava infatti un intervento immediato specialmente per i clamori di carcerati per debiti nelle province Napoletane, nelle quali le precedenti leggi avevano reso la situazione intollerabile; sì che, in attesa della approvazione del codice civile fu approvata la Legge 3 marzo 1864 con cui si regolò temporaneamente la materia.

Intanto il Ministro Pisanelli già il 28 novembre 1863 (quando già si era discusso dinanzi al Senato nella tornata del 23 aprile 1863 il disegno di legge di abolizione dell'arresto per debiti) aveva presentato al Senato il II e III Libro del Progetto di codice civile, inserendo i principi già esposti in materia, colpendo l'arresto personale ogni fatto di resistenza ai precetti e alle inibizioni dei magistrati e ammettendolo contro agenti contabili (Statali o municipali o di altri enti pubblici).

La Commissione aveva insistito per la soppressione in quanto essendo ristretti i casi riferiti alle materie civili, secondo il progetto del codice civile, non aveva più quasi nessuna utilità; messa la questione ai voti la Commissione votò per la soppressione dell'intero Titolo sull'arresto personale alla unanimità. La generosa manifestazione della Commissione non fu condivisa dallo stesso Ministro di Grazia e Giustizia Pisanelli, essendo ricompreso nell'impianto esecutivo delle obbligazioni anche la coazione personale; fra l'altro l'abolizione dell'arresto personale in materia civile propugnata dallo stesso Pisanelli nel disegno di legge 23 aprile 1863 non aveva trovato credito e favore perché poco propizio alle transazioni civili. Per cui, rifiutato il principio dell'abolizione assoluta fu improntato un sistema di estrema mitezza, restringendo l'applicazione ai casi più gravi, e colpendo il dolo e la frode.

Il codice civile del 1865 disciplinò quindi l'arresto personale civile nel Titolo XXVII del Libro III (il Libro Terzo trattava «dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose»), a partire dall'art. 2093 e fino all'art. 2104.

Il procedimento per l'esecuzione dell'arresto per debiti era disciplinato dal codice di procedura civile.

Anche il codice di procedura civile entrò in vigore con decreto n. 2366 il 25 giugno 1865, a Firenze.

Nel corso di una commemorazione a Napoli nel 1879 fu detto che Pisanelli non aveva bisogno di un monumento (poi eretto a Tricase) perché nei suoi libri se ne era costruito uno con le proprie mani "*aere perennius*", nel cui impianto vi era la tradizione giuridica meridionale che si radicava in un sapere sperimentato nella pratica quotidiana degli avvocati, nella esperienza dei procuratori più anziani, che veniva trasfusa nelle decisioni giudiziarie.